

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, TIRABASSI, BALDINI, MONETI, CALEFFI, DONINI e GRANATA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1961

Norme per accelerare e semplificare l'iscrizione alla scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legislazione (articolo 3 del regio decreto 24 agosto 1942, n. 1192, emanato in base all'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100) prevede che le domande di iscrizione anche per la scuola dell'obbligo debbano essere presentate a cominciare dal 1° settembre ed entro il termine massimo del 30 dello stesso mese, cioè proprio alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico.

Tenuto presente che la scuola dell'obbligo attraversa una fase di promettente sviluppo, tanto che la popolazione della scuola statale è passata negli ultimi cinque anni da 368.997 a 575.884 alunni per la scuola media e da 413.969 a 691.106 alunni per la scuola di avviamento, gli attuali termini per le iscrizioni alla scuola dell'obbligo non possono essere mantenuti, in quanto non consentono alle autorità scolastiche di adeguare tempestivamente il numero dei corsi e delle classi al numero degli alunni, così che l'inizio dell'anno scolastico subisce, in fatto, deprecabili ritardi, anche a cagione della tardiva conoscenza dell'entità degli iscritti.

L'abolizione dell'esame di ammissione alla scuola media per gli alunni in possesso della licenza elementare, disposta dal Ministro

della pubblica istruzione in base all'articolo 34 della Costituzione, su voto conforme della 6^a Commissione permanente del Senato, costituirà un ulteriore motivo di incremento delle iscrizioni alla scuola dell'obbligo, onde si rende ancor più necessario di apprestare gli strumenti idonei per un calcolo tempestivo ed esatto del numero dei nuovi iscritti.

Si ritiene perciò opportuno di modificare i termini iniziale e finale delle iscrizioni per collegarli alla data di conseguimento della licenza elementare, che, secondo le statistiche degli anni precedenti, si consegue nella sessione estiva per il 90 per cento dei frequentanti la V classe elementare. Sulla base del numero delle domande pervenute ai capi di istituto entro il 15 luglio, integrato da un calcolo degli alunni che saranno promossi nella sessione autunnale, sarà certamente più agevole alle autorità scolastiche di adottare, in tempo debito, le misure necessarie per adeguare l'ordinamento della scuola alle esigenze della popolazione scolastica.

Si è ritenuto altresì di semplificare le formalità per la iscrizione.

A tali scopi risponde il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre all'urgente approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro cinque giorni dal termine di ciascuna sessione di esame, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica con l'attestato favorevole degli esami finali, che è considerato titolo valido per l'ammissione alla scuola media o altra scuola dell'obbligo.

A partire dal 1° luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole di cui al comma precedente, corredate della predetta pagella scolastica, devono essere presentate entro il 20 luglio, per i licenziati nella sessione estiva e entro il 25 settembre per i licenziati nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati successivamente, ma non oltre il 30 settembre.

In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Provveditore agli studi può autorizzare l'accoglimento della domanda di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente, ma non oltre la data di inizio dell'anno scolastico.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.